



Gruppo europeo di cooperazione territoriale « Parc européen /Parco europeo Alpi Marittime Mercantour »

CONVENZIONE COSTITUTIVA

Tra

L'Ente pubblico Parc national du Mercantour, con sede in rue d'Italie 23 - BP 1316, 06000 Nizza, Francia, rappresentato dal Presidente Fernand Bianchi e dal Direttore Alain Brandeis

E

L'Ente pubblico Parco naturale Alpi Marittime con sede in piazza Régina Elena 30, 12010 Valdieri, Italia, rappresentato dal Presidente Gianluca Barale e dalla Direttrice Patrizia Rossi

Qui di seguito denominati "membri"

Considerato il Regolamento (CE) n.° 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT);

Considerata la Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) posta alla firma a Salisburgo il 7 novembre del 1991, e che definisce le misure generali per lo sviluppo sostenibile delle regioni alpine;

Considerata la legge francese n.° 2008-352 del 16 aprile 2008 per il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale attraverso l'adeguamento del codice generale degli enti territoriali al regolamento comunitario relativo ad un GECT;

Considerata la legge italiana n.° 88 del 7 luglio 2009 Capo III articoli 46-47-48 "Disposizione per il recepimento del regolamento comunitario 2008 relativo a un GECT";

Considerati i testi normativi che regolamentano l'istituzione dei due membri :

- il decreto n.° 2009-486 del 29 aprile 2009 adottato per l'adeguamento della delimitazione e della normativa del Mercantour alle disposizioni del codice dell'ambiente di cui alla legge n.° 2006-436 del 14 aprile 2006;

FB *AO*

- la legge regionale del Piemonte n.°19 del 29 giugno 2009 recante modificazioni alla precedente legge n.°33 del 14 marzo 1995 "istituzione del Parco naturale Alpi Marittime che ha modificato la legge n.°65 del 30 maggio 1980 "istituzione del Parco naturale dell'Argentera";

Considerato il Protocollo di intesa tra il Ministero italiano dell'ambiente, la Regione Piemonte e il Parco naturale Alpi Marittime per la verifica delle condizioni amministrative e giuridiche per la gestione transfrontaliera del Parco naturale Alpi Marittime e del Parc national du Mercantour, firmato il 5 ottobre 2006 a Valdieri (Cuneo), Italia ;

Considerata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parc national du Mercantour del 28 marzo 2013;

Considerata la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco naturale Alpi Marittime del 30 aprile 2013;

Considerati la cooperazione instaurata da più di 20 anni tra i due Parchi, concretizzatasi in particolare in un gemellaggio nel luglio 1987, le azioni comuni in materia di ricerca scientifica, di gestione, di pianificazione territoriale e di comunicazione transfrontaliera, la Carta di gemellaggio del giugno 1998 che ha intensificato la collaborazione, il piano d'azione comune 2007-2013, il Piano Integrato Transfrontaliero 2010 -2013 « Spazio transfrontaliero Marittime Mercantour: la diversità naturale e culturale al centro dello sviluppo sostenibile e integrato » ;

Considerato l'interesse di dare stabilità giuridica a tale cooperazione;

Considerata l'importanza di tale cooperazione per lo sviluppo del territorio interessato;

I due membri decidono quanto segue:

Articolo 1 - Costituzione e composizione

E' costituito un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) dotato di personalità giuridica. Il Gruppo europeo di cooperazione territoriale si compone di due membri:

Il Parc national du Mercantour, ente pubblico nazionale francese
Il Parco naturale Alpi Marittime, ente pubblico regionale italiano

Il Gruppo europeo di cooperazione territoriale costituisce un soggetto dotato di personalità giuridica propria e distinta dalle strutture di ciascun membro, ed è senza scopo di lucro.

Articolo 2 - Denominazione e sede

La denominazione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale così costituito è la seguente:
« Parc européen /Parco europeo Alpi Marittime Mercantour », qui di seguito designato come « il Gruppo ».

La sede sociale del Gruppo è stabilita al seguente indirizzo: Mairie de Tende, 1 place du Général de Gaulle, a TENDE (06430), Francia.

Potranno essere successivamente istituite sedi operative scientifiche o/e didattiche.

Articolo 3 - Territorio

Il territorio sul quale il Gruppo svolge i propri compiti è quello dei suoi membri.

GP FB M AB

Il Gruppo può inoltre realizzare azioni sul territorio dei comuni aventi continuità con il territorio dei due parchi o facenti parte dello stesso raggruppamento di comuni, previo accordo dei comuni interessati.

Articolo 4 - Oggetto, compiti

Il Gruppo ha come oggetto la facilitazione, promozione e animazione della cooperazione transfrontaliera tra i suoi membri sul territorio definito all'articolo 3.

A questo titolo, il Gruppo guida progetti nell'ambito di competenza dei suoi membri e in particolare delle relative leggi istitutive del Parco naturale delle Alpi Marittime e del Parc national du Mercantour. Il GECT si occupa specificamente della gestione di progetti nei seguenti ambiti: monitoraggio e protezione della biodiversità, restauro e valorizzazione dei paesaggi naturali e culturali, sensibilizzazione, educazione all'ambiente e al bilinguismo, mobilità sostenibile, agricoltura e turismo sostenibile.

Tali azioni consolidano l'identità transfrontaliera del territorio interessato.

Il Gruppo definisce un Piano d'azione comune ogni cinque anni e ne assicura l'implementazione. Facilita, nell'ambito delle attività di cooperazione e nei limiti delle competenze attribuite dalle normative vigenti ai membri del Gruppo, le connessioni territoriali e funzionali tra gli attori territoriali per promuovere i valori dello sviluppo sostenibile e la loro attuazione.

E' abilitato a realizzare interventi o ad essere committente per interventi relativi al patrimonio naturale, culturale e paesaggistico sul territorio definito all'articolo 3.

Promuove l'iscrizione di un bene comune al Parco naturale Alpi Marittime e al Parc national du Mercantour sulla lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, sotto l'egida dell'Unesco. Attua ogni azione idonea a pervenire all'iscrizione di tale bene. Può essere designato come istituzione garante della gestione, sorveglianza e conservazione dei beni del patrimonio mondiale e può realizzare ogni azione per lo svolgimento di tale ruolo, in particolare per la stesura dei rapporti periodici sullo stato del bene iscritto.

Potrà altresì ricercare vari tipi di finanziamento pubblico e privato ed in particolare finanziamenti comunitari per la realizzazione di programmi e progetti di cooperazione territoriale. Coordina l'attuazione dei progetti che dovessero ottenere tali finanziamenti.

Articolo 5 - Modalità di funzionamento

Le modalità di funzionamento del Gruppo sono definite nello Statuto approvato dai membri e dalle autorità nazionali competenti, oltre che dal regolamento interno che potrà essere adottato dall'Assemblea.

Il funzionamento avverrà in osservanza dei due principi generali seguenti:

- il rispetto della parità tra il membro italiano e il membro francese
- la garanzia dell'applicazione del bilinguismo tra i membri.

Articolo 6 - Durata, adesione e modalità di scioglimento

Il Gruppo è costituito con durata di 50 anni, con possibilità di rinnovo tacito per un periodo ulteriore di uguale durata.

Il Gruppo rimane aperto ad altri membri previo accordo dei membri componenti il Gruppo e conformemente alle disposizioni dell'art.4 del regolamento (CE) n.1082/2006.



Potrà essere sciolto con decisione dell'Assemblea all'unanimità dei membri. In questo caso la dissoluzione è sancita per decreto del prefetto di regione competente.

O su richiesta di un'autorità competente che abbia un legittimo interesse conformemente all'articolo 14 del regolamento CE n.° 1082/2006, specialmente in caso di obiettivi e funzioni non conformi agli articoli 1 e 7 del regolamento. In questo caso la dissoluzione può essere sancita per abrogazione o ritiro del Decreto di approvazione adottato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese, conformemente all'articolo L.1115-4-2 del codice generale delle collettività territoriali.:

"L'autorità competente informa di ogni richiesta di scioglimento di un GECT gli Stati membri ai sensi delle cui legislazioni sono stati istituiti i membri e può accordare al gruppo un periodo definito entro il quale la situazione deve essere corretta. Se, al termine di detto periodo, la situazione non è corretta, l'autorità competente ordina la dissoluzione".

Articolo 7 – Diritto applicabile, riconoscimento reciproco e controllo

Al Gruppo si applica il citato regolamento (CE) n.° 1082/2006 a titolo principale, la presente convenzione e lo statuto. Alla presente convenzione si dà interpretazione e attuazione secondo il diritto francese.

I membri del GECT riconoscono reciprocamente, nei termini fissati dal Regolamento comunitario 1082/2006 citato, da ogni altra disposizione comunitaria applicabile, dalla presente convenzione costitutiva e dallo statuto che la completa, le competenze, i diritti e gli obblighi che ne derivano. Il controllo amministrativo, contabile e finanziario del Gruppo si espleta conformemente alle disposizioni del diritto francese. La camera regionale de conti partecipa al controllo del gruppo nella sua qualità di organismo di controllo esterno indipendente.

Le autorità incaricate del controllo in Francia informano le omologhe autorità italiane dei propri adempimenti e comunicano loro ogni informazione richiesta. Le autorità italiane potranno effettuare dei controlli sulle azioni del GECT condotte in Italia quando la legislazione italiana lo richiederà. Oltre le disposizioni citate, quando la missione del GECT riguarda azioni cofinanziate dalla Comunità Europea, si applica la legislazione pertinente in materia di controllo di fondi comunitari.

Articolo 8 – Procedura di modifica della convenzione


La presente convenzione può essere modificata su proposta di uno dei suoi membri e con decisione dell'Assemblea votata all'unanimità dei membri, nel rispetto degli articoli 4 e 5 del regolamento 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, e conformemente alla legge italiana n.88 del 7 luglio 2009 capo III art.47 " Disposizioni per l'attuazione del regolamento CE1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale" e alla legge francese n.2008-352 del 18 aprile 2008 volta a "Rinforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale per la messa in conformità del codice generale delle collettività territoriali con il regolamento comunitario relativo al GECT".

Articolo 9 - Competenza giurisdizionale e controversie

Conformemente all'articolo 15 del regolamento CE n.° 1082/2006, per le controversie si applica il diritto comunitario.

In tutti i casi non previsti dal diritto comunitario, ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione della presente convenzione che non abbia trovato una soluzione concorde, sarà portata davanti alla competente giurisdizione francese.

Articolo 10- Entrata in vigore e notifica




La presente convenzione entra in vigore nel momento in cui il GECT « Parc européen /Parco europeo Alpi Marittime Mercantour. » acquisisce la personalità giuridica, vale a dire il giorno della pubblicazione dello statuto al termine della procedura descritta all'articolo 4 del regolamento CE n.° 1082/2006.

I membri informano gli Stati membri nonché il Comitato delle Regioni della pubblicazione della presente convenzione.

Nice, 23 maggio 2013

Per il Parco naturale Alpi Marittime

Il Presidente
Gianluca BARALE



Per il Parc national du Mercantour

Il Presidente
Fernand BLANCHI



La direttrice
Patrizia ROSSI



Il Direttore
Alain BRANDEIS



